



COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari

SETTORE: **UFFICIO TECNICO**

RESPONSABILE: **LUPINO GIANLUCA**

DETERMINAZIONI AREA TECNICA

N. 23 in data 11-02-2020

OGGETTO:

Fornitura GPL in rete cittadina per immobili comunali vari. Impegno di spesa. CIG
ZCB2BED892

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- *art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;*
- *art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;*
- *art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;*
- *art. 184, che regola termini e modalità per la liquidazione della spesa;*
- *art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- *l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;*
- *l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;*
- *l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;*
- *l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;*
- *l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;*
- *l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;*
- *l'articolo 80 sui motivi di esclusione;*
- *l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;*

Visto il decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto è nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000, n. 267 ed allo stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. n. 267/2000;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'articolo 21 sugli atti di competenza dirigenziale da adottarsi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore Tecnico;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 giugno 2007;

Richiamato l'articolo 183, comma 2, lett c), del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede che, per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l'importo dell'obbligazione non è definito nel contratto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2020 con la quale si approva il Bilancio di previsione 2020/2022;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione a carico del Bilancio dell'esercizio 2020 del Bilancio 2020/2022;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 1369 e 1832.1 del Bilancio di previsione 2020/2022;

Rilevato che è necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore, dell'ente gestore dei servizi GPL per garantire il servizio di erogazione di gas in rete per la produzione acqua calda sanitaria presso immobili comunali;

Richiamata la convenzione per la concessione del servizio di distribuzione del gas combustibile stipulata il 10/11/2004 rep. N. 07/2004 tra il comune di Cossoine e la Liquigas SpA;

Dato atto che la società Liquigas SpA è la società che gestisce il gas in rete dell'abitato di Cossoine e tutti i contratti stipulati sono con la ditta medesima, non avendo a disposizione altre reti cittadine di distribuzione del gas;

Preso atto che per i seguenti locali sono attive le relative convenzioni contrattuali con la Liquigas Spa per la fornitura del GPL per uso riscaldamento:

Matricola contatore 62476808 – codice cliente CG3491 – Fornitura GPL c/o CENTRO SOCIALE – VIA BERLINGUER SNC – 07010 COSSOINE

Matricola contatore 62468980 – codice cliente B63219 – Fornitura GPL c/o ANFITEATRO COMUNALE – VIA BERLINGUER SNC – 07010 COSSOINE

Matricola contatore 62452525 – codice cliente AB2644 – Fornitura GPL c/o MUSEO ENOGASTRONOMICO – VIA IV NOVEMBRE SNC – 07010 COSSOINE

Matricola contatore 62447304 – codice cliente B27217 – Fornitura GPL c/o CAMPO SPORTIVO – VIA GIOVANNI MARIA CAMPUS SNC – 07010 COSSOINE

Matricola contatore 62447280 – codice cliente B32244 – Fornitura GPL c/o MENSA SCOLASTICA – VIA VITTORIO EMANUELE 118 – 07010 COSSOINE

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

art. 32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 130, legge 30/12/2018 n. 145). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

- non si può procedere all'acquisizione del bene mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione presente sul sito della CONSIP, in quanto gli operatori economici presenti sul mercato elettronico non forniscono il bene richiesto all'interno di reti cittadine e/o cisterne di proprietà di altri fornitori;

- i punti di fornitura non dispongono di serbatoi di proprietà del Comune di Cossoine e le utenze sono collegate direttamente alla rete cittadina della Liguigas SpA e fornita del prodotto della Liguigas;

Dato atto che trattandosi di forniture di importo inferiore a 40.000,00 si può procedere ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'affidamento diretto:

- per la fornitura in argomento si stima un importo sicuramente inferiore a 40.000,00;

- per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi delle summenzionate disposizioni legislative e regolamentari;

- pertanto, si è deciso di affidare direttamente, per la fornitura di cui sopra alla ditta Liguigas S.p.a. filiale Sardegna S.S. 195 KM. 18,875 - SARROCH (CA) - sede legale Via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia (BS) Cod. Fiscale: 01993160173 /P.I.: 03316690175 fornitore del GPL per la rete cittadina di distribuzione gas della Liguigas SpA;

- per la fornitura di G.P.L. occorre impegnare la somma complessiva di € 1050,00 (i.v.a. inclusa) con previsione di spesa riferita ai precedenti consumi dell'anno 2019;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti somme relative a contratto di somministrazione in oggetto:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1369	Descrizione	spese manutenzione e funzionamento strutture comunali		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	ZCB2BED892	CUP	
Creditore	LIQUIGAS				
Causale	Consumi GPL rete cittadina				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 600,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1832.1	Descrizione	spese manutenzione e funzionamento impianti sportivi		

Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	ZCB2BED892	CUP	
Creditore	LIQUIGAS				
Causale	Consumi GPL rete cittadina				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 450,00	Frazionabile in 12	NO

di disporre che il contratto con l'operatore economico Liquigas spa venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.2)

di dare atto che:

- l'obbligazione verrà perfezionata all'atto della presentazione delle relative fatture;
- le fatture saranno liquidate a valore sulla prenotazione di cui al punto 1) e fino a concorrenza della stessa, nei limiti dell'esercizio provvisorio;
- che le prestazioni verranno eseguite in più soluzioni nel corso dell'anno, la fatturazione avverrà entro il mese in cui la prestazione è eseguita e che, sulla base delle pattuizioni contrattuali, il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Gianluca Lupino;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di confermare che ai fini della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è il **ZCB2BED892**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUPINO GIANLUCA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio

f.to LUPINO GIANLUCA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del d.lgs. n. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità CONTABILE e visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere: **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

NURRA MARIA GRAZIA